

ASSESSORATO CULTURA, SPORT

L'ASSESSORE

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2011. 0256325  
del 21/10/2011



Al Presidente  
**Matteo Richetti**

Al Consigliere  
**Stefano Cavalli**

**e p.c.**

Servizio Segreteria e Affari Generali  
della Giunta. Affari Generali della  
Presidenza. Pari Opportunità

**Oggetto:** Interrogazione a risposta scritta - oggetto assembleare n. 1716

In relazione all'interrogazione in oggetto presentata dal consigliere Cavalli non si può che confermare che molte Regioni, a partire dagli anni '80, hanno adottato normative tese a disciplinare o vietare il transito motorizzato "fuoristrada" in quanto l'aumento di passaggi di auto e moto poteva costituire un pericolo per i frequentatori dell'ambiente e per l'ambiente stesso, entrambi priorità da salvaguardare.

Si deve però osservare che, anche a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione 1479/02, le esistenti normative regionali in tema di "fuoristrada" sono state spesso rivisitate in quanto è stato acclarato che la disciplina del transito sulle "strade a fondo naturale" (compresa la disciplina dell'imposizione del divieto di transito) vada ricercata esclusivamente nel Codice della Strada (art. 6) e le Regioni non possono prevedere deroghe allo stesso.

Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, come già evidenziato in risposta alla interrogazione presentata nel 2007 dal cons. Parma e citata dal cons. Cavalli, la normativa in vigore (L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e, in particolare Il Piano Territoriale Paesistico Regionale) comprende provvedimenti di salvaguardia del territorio e dell'ambiente che di

Viale Aldo Moro 38  
40127 Bologna

tel 051 527 3222-3221  
fax 051 527 3546

assessorecultura@regione.emilia-romagna.it  
www.regione.emilia-romagna.it

fatto limitano e disciplinano l'esercizio di alcune attività potenzialmente lesive dell'aspetto e del patrimonio naturale. Per tale motivo, in alcuni casi, le amministrazioni locali, nella programmazione dell'uso del territorio vietano di compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada, sentieri di montagna, mulattiere, piste e strade forestali, zone soggette a vincolo per scopi idrogeologici. Si ribadisce quindi che questo non significa che la pratica del "fuoristrada" sia stata vietata a priori, ma soltanto che la "natura" va salvaguardata a priori. In questa ottica deve inquadrarsi anche il divieto di transito di mezzi motorizzati in percorsi fuoristrada previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) per alcune zone territoriali di particolare pregio e significato naturalistico e paesaggistico, al fine di limitare quelle attività che possano pregiudicarne i caratteri (vedi gli articoli 10, 17, 19, 21 e 25 della Norme di attuazione del P.T. P.R.).

I Comuni, in molti casi, hanno comunque derogato ad alcuni dei divieti individuando percorsi idonei in base a considerazioni relative al tipo di domanda e all'impatto delle attività proposte sul territorio, alla tutela della sicurezza dei cittadini e alle peculiarità del terreno interessato.

Le richieste dei praticanti sono state spesso accolte dalle amministrazioni locali, a volte anche solo per piccoli tratti di percorso interessati da una gara.

Un elenco aggiornato dei Comuni che hanno previsto deroghe individuando percorsi per fini turistici e sportivi non è disponibile a causa della variabilità delle situazioni dovuta alle frequenti richieste di autorizzazioni, ma, più spesso, alla loro revoca causata, in primo luogo, dai comportamenti non adeguati dei praticanti, da accertata pericolosità della zona e da variazioni nella conformazione territoriale dovuta a eventi atmosferici o calamità naturali.

Per quanto riguarda la specifica individuazione di luoghi idonei per la pratica di attività fuoristrada si fa ancora riferimento alle motivazioni sopra espresse rispetto alla variabilità delle situazioni sul territorio e va aggiunto che i Comuni tendono a favorire, più che altro, l'attività di mountain bike e l'uso di mezzi non motorizzati in quanto meno inquinanti dal punto di vista acustico e ambientale.

Tali scelte vengono operate dai Comuni nell'ambito della propria autonomia decisionale e del senso di responsabilità a favore degli amministrati e del territorio.

Relativamente alle attività svolte in sede di Coordinamento delle Regioni in materia di sport, si evidenzia che sono state attivate riflessioni sulle possibilità di intervento al livello regionale in materia di attività fuoristrada anche in considerazione della sentenza sopra indicata e, a tal proposito, è stata espressa una valutazione positiva sulla presentazione del Progetto di legge nazionale del 2008 sulla normativa dei fuoristrada in quanto nello stesso, finalmente, i percorsi a

fondo naturale venivano classificati a seconda delle caratteristiche (sentieri, mulattiere, ecc.) e si prevedeva una diversificazione della disciplina sulla circolazione su tali percorsi anche in funzione dei mezzi (auto , moto ... ) di percorrenza.

La mancata approvazione del Progetto di legge, che avrebbe potuto dare uniformità ai principi generali della materia, non ha permesso alle Regioni l'adozione di iniziative legislative adeguate alle esigenze territoriali al fine di consentire alle migliaia di appassionati di praticare l'attività preferita.

Massimo Mezzetti

